



Direzione Interregionale per il Veneto e il
Friuli Venezia Giulia
Ufficio delle Dogane di Venezia

Protocollo: 11427 RU

Rif.:

All.:

Venezia, 18 marzo 2020

Alle Sezioni Operative Tutte

Al Comando Provinciale della Guardia
di Finanza di Venezia

e-mail: VE157.protocollo@gdf.it

Ai Depositi fiscali:

ENI SPA

marco.mastromatteo@eni.it

DECAL SPA

alessio.nalettodecal@storage.com

San Marco Petroli SpA

marcob@smpetroli.it

Petroven SpA

operativo@petroven.it

Versalis SpA

andrea.petteno@versalis.eni.com

Alla Società Portogruaro Interporto
S.p.A.

e-mail: info@interportoportogruaro.it

All'ASPO

e-mail aspo@aspochioggia.it

Alla Autorità Portuale di Venezia

e-mail: apv@port.venice.it

Al Consiglio Compartimentale degli
Spedizionieri Doganali del Veneto
Venezia - Mestre

albodoganalisti.ve@tin.it

All'Associazione degli Spedizionieri
Doganali di Venezia Mestre

Fax 041 5313638

All'Associazione degli Agenti e Mediatori
Marittimi della Provincia di Venezia
Venezia Mestre

e-mail: associazione@aammvenezia.it

All'Associazione Agenti Raccomandati
e Mediatori Marittimi del Veneto
Venezia - Mestre

e-mail: info@assoagentiveneto.eu

All'associazione Imprese di Spedizione
di Venezia Mestre
e-mail: info@assosped.it

OGGETTO: Linee di indirizzo per l'uniformità dell'azione amministrativa.

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Modalità di sdoganamento di merce destinata a fronteggiare l'emergenza.

Si fa riferimento alle linee di indirizzo impartite dalla centrale Agenzia, diramate con nota prot. 9201/RU del 17/03/2020 e al D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale emanato per l'emergenza epidemiologica.

Si riportano le seguenti istruzioni riguardo le modalità di sdoganamento da porre in essere per quanto riguarda gli strumenti e apparecchi sanitari, nonché dei dispositivi medici e di protezione individuale.

In primo luogo si precisa che, secondo i chiarimenti pervenuti, le mascherine ad utilizzo DPI non rientrano tra le merci da sottoporre a sorveglianza sanitaria da parte dell'USMAF-SASN e non necessitano del rilascio del Nulla Osta Sanitario all'importazione (NOS) in quanto non sono classificate come dispositivi medici.

Ne consegue che le mascherine di vario genere che pervengono attraverso voli umanitari o che sono comunque destinate all'utilizzo da parte della Protezione Civile, Enti di Stato, Istituzioni impegnate in compiti di sanità pubblica, Croce Rossa Italiana, indipendentemente dalla classificazione come dispositivo medico o dispositivo di protezione individuale, non devono essere sottoposte a controllo sanitario all'importazione da parte dell'USMAF-SASN territorialmente competente né al rilascio del relativo NOS (Ministero della Salute, DGPRES n. 8629-P del 13 marzo 2020).

In tali casi è onere dei destinatari sopra citati munirsi del parere favorevole da parte dell'ISS (Istituto Superiore di Sanità) prima dell'utilizzo delle mascherine in questione, in attuazione dell'art. 34 del D.L. 2/3/2020, n. 9.

Al riguardo l'art. 15 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, in relazione alla situazione emergenziale da COVID – 19 connotata dalla oggettiva e grave carenza di mascherine chirurgiche, prevede (limitatamente al periodo dell'emergenza) la possibilità di produrre, **importare e immettere in commercio** le menzionate mascherine anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia. Tuttavia, al fine di avvalersi della suddetta deroga, prevede che il produttore, gli importatori e coloro che le immettono in commercio autocertifichino sotto la propria responsabilità che la produzione ed il prodotto siano conformi alla normativa vigente sugli standard di sicurezza.

Il citato art. 15 dispone inoltre che l'ISS intervenga comunque nel processo valutativo entro 3 giorni dalla acquisizione dell'autocertificazione da parte del produttore.

Tutti gli altri DPI possono essere prodotti, importati e commercializzati in deroga alle disposizioni vigenti. In questo caso chi intende avvalersi della deroga ivi prevista, invia all'INAIL una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attesta le caratteristiche tecniche dei citati dispositivi e dichiarano che gli stessi rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici e gli importatori devono altresì trasmettere all'INAIL ogni elemento utile alla validazione dei dispositivi di protezione individuale oggetto della stessa. L'INAIL, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza dei dispositivi di protezione individuale alle norme vigenti

Qualora all'esito della valutazione i prodotti risultino non conformi alle vigenti norme, impregiudicata l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione, il produttore ne cessa immediatamente la produzione e all'importatore è fatto divieto di immissione in commercio.

Si richiama poi l'attenzione sulla pubblicazione nella G.U.,C.E. del Reg. (UE) n. 2020/402 che subordina **l'esportazione di taluni prodotti alla presentazione di un'autorizzazione di esportazione.**

Si tratta dei DPI compresi nell'allegato 1 al predetto regolamento, occhiali, visiere, mascherine e guanti, che possono essere sdoganati in base alle modalità previste dal suddetto regolamento (allegato in copia). Se ne raccomanda attenta lettura.

Riguardo il trattamento fiscale delle importazioni della suddetta merce destinata a fronteggiare l'emergenza, si richiamano le disposizioni in materia di franchigia doganale.

In caso di importazioni di strumenti ed apparecchi utilizzati a scopo di ricerca, diagnosi e trattamenti medici, offerti in dono o acquistati con i presupposti specificati all'art. 57 del Regolamento n.1186/2009, prot. 89335RU, si potrà procedere all'importazione in franchigia dai dazi, ai sensi della menzionata disposizione; potrà essere altresì prevista la non applicazione dell'IVA al ricorrere delle condizioni indicate dall'art. 68 del DPR 633/72.

In relazione alle importazioni di altre merci introdotte nel territorio nazionale, per fronteggiare la situazione emergenziale, da Enti statali o altri Enti a carattere caritativo o filantropico autorizzati dalle Autorità doganali, potrà darsi corso all'applicazione della franchigia dai dazi doganali in attuazione dell'art. 74 del sopra citato Regolamento. In proposito, considerato che la concessione della franchigia è subordinata all'emanazione di un'apposita Decisione della Commissione, in base al successivo articolo 76 del suddetto Regolamento, l'Ente autorizzato dall'Autorità doganale effettuerà le importazioni in sospensione dal pagamento del dazio, producendo una lettera d'impegno a corrispondere i tributi eventualmente dovuti qualora le competenti Autorità Unionali non dovessero emettere la favorevole Decisione di cui sopra e a comunicare i destinatari delle merci importate.

Con riferimento al trattamento IVA da applicarsi all'ipotesi in esame, per i casi in cui ne venga richiesta l'esenzione, sono state già attivate le competenti Amministrazioni nazionali che, nelle more della decisione di autorizzazione all'applicazione dell'esenzione IVA, ai sensi degli artt. 51 e seguenti della provvisoria.

Nel caso in cui, tenuto conto delle condizioni previste dall'art. 84 del Reg. 1186/2009, sia possibile inquadrare le importazioni delle merci finalizzate alla gestione dell'emergenza nella fattispecie prevista dall'art. 82

lettera c) del medesimo Regolamento - concernente regali ricevuti nel quadro delle Relazioni internazionali - si autorizzerà l'Autorità/Ente interessato a ricevere le merci in franchigia dai dazi, dando applicazione in questa ipotesi all'art. 68 del DPR 633/72 ai fini dell'esenzione IVA.

Nelle relative dichiarazioni doganali sarà inserito nella casella 37, dopo il codice regime 40, il relativo codice identificativo della fattispecie di franchigia invocata come da allegato al Regolamento delegato UE 2016/341 della Commissione del 17.12.2015 (C17 in relazione all'art. 57, C26 in relazione all'art. 74, C28 in relazione all'art. 82- cfr. allegato alla circolare 45/D/2006 agg. gennaio 2017).

Laddove ricorrano le fattispecie di cui agli articoli 57 ed 82 del Regolamento 1186/2009, sarà possibile effettuare lo sdoganamento della merce anche mediante utilizzo di apposita bolletta A22 informatizzata, nella quale andrà indicata nella causale di versamento la tipologia di merce e l'indicazione che la stessa è importata in franchigia per fronteggiare l'emergenza epidemiologica in corso e, per quanto attiene ai tributi, i relativi codici dazio e IVA valorizzati a zero.

Tanto si comunica in considerazione dell'urgenza e nelle more di specifiche, diverse o ulteriori indicazioni in relazione al trattamento IVA delle diverse fattispecie sopra individuate da parte della competente Agenzia delle Entrate e del Dipartimento delle Finanze, che leggono per conoscenza.

Al fine di velocizzare le operazioni doganali dovrà essere data evidenza in dichiarazione doganale della specifica finalità della merce, indicando il codice 17YY nel campo 44 del DAU. Attraverso tale codice verrà attestato dall'operatore che trattasi di *“importazione di strumenti e apparecchi sanitari, nonché di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, non aventi alcun intento di carattere commerciale, destinati, in ragione dell'emergenza epidemiologica, ad enti sanitari, servizi ospedalieri ed istituti di ricerca medica, donati o acquistati dallo Stato, dalle Regioni o dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale (Ordinanza Ministero Salute del 15/03/2020)”*.

Riguardo lo sdoganamento ulteriormente semplificato di emergenza di dispositivi per fronteggiare l'emergenza COVID-19, si possono presentare le seguenti casistiche:

A. Donazione da Soggetto Pubblico o Privato estero a Ente Pubblico Italiano o ente benefico:

1. per la donazione sarà sufficiente che lo speditore estero (extra UE) spedisca la partita di merce intestando i documenti di viaggio - Lettera di vettura - area al destinatario;
2. all'arrivo della merce in Italia (presumibilmente presso un aeroporto) il soggetto destinatario potrà comunicare l'arrivo alla dogana inviando via mail la lettera di vettura aerea che serve ad identificare il carico con la dichiarazione della volontà di sdoganare la partita a firma del Dirigente delegato e Rappresentante legale dell'Ente; dato il carattere non commerciale non sarà presente una fattura quanto piuttosto una dichiarazione dello speditore da cui si evinca la natura non commerciale della spedizione e quindi che trattasi di donazione;
3. sarà necessario comunicare il numero del volo su cui è stata spedita e all'arrivo la Dogana procederà allo sdoganamento rapido emettendo una bolletta cd. A22 in franchigia dazio ed esente IVA che accompagnerà la merce.

Sarà cura del destinatario organizzare il prelievo della spedizione presso la Dogana.

B. Acquisto da privato italiano da produttore estero per destinazioni private (es. azienda per i suoi operai).

1. Anche in questo caso la procedura di sdoganamento sarà accelerata ma sarà necessario che l'importatore presenti a mezzo spedizioniere o casa di spedizione una dichiarazione doganale di importazione secondo le procedure ordinarie, inviando una mail alla Dogana interessata circa l'arrivo della spedizione al fine di ottenere un celere svincolo;
2. Sarà assolto dazio e IVA.

Come noto, sono previsti in questo periodo limitazioni ai controlli fisici all'importazione.

In materia di sdoganamento delle merci, si ritiene opportuno in questa sede sgomberare alcuni dubbi interpretativi insorti a seguito del succedersi

di diverse direttive, diramate in conseguenza delle misure sempre più stringenti adottate dal Governo.

L'Agenzia ha inserito l'attività di sdoganamento tra quelle indifferibili attesa l'essenzialità di tale servizio, sia in esportazione che in importazione.

Le merci italiane devono essere esportate velocemente per supportare l'economia del nostro Paese così gravemente colpita dalla attuale crisi sanitaria e le materie prime, i semilavorati, i prodotti provenienti da paesi terzi devono essere rapidamente immessi in libera pratica e lasciati alla disponibilità degli operatori economici per non far mancare le scorte alle imprese industriali e non rallentare gli approvvigionamenti alle catene di distribuzione dei beni di prima necessità e di consumo.

La linea di indirizzo fornita dall'Agenzia, dapprima solo per le zone rosse, poi per tutto il territorio nazionale, è sempre stata quella di limitare i controlli fisici a quelli "obbligatori per espressa disposizione normativa o di una autorità giudiziaria", così come risultanti dalla lettura dei parametri di rischio, a prescindere dal luogo ove si effettua l'operazione doganale.

Le presenti istruzioni sono diramate a tutte le sezioni per la puntuale applicazione. Ogni criticità operativa sarà prontamente rappresentata.

La presente viene altresì partecipata a tutti gli operatori economici in indirizzo.

Il Dirigente dell'Ufficio
Francesco BOZZANCA

"firmato digitalmente"